

Circolare N. 23/2000

All'INPS

Roma, 12 aprile 2000

Direzione generale

**Direzione Generale della Previdenza e
Assistenza sociale
DIV. VI**

All'INAIL

Direzione generale

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (art.11) - minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società cooperative

Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 ha dettato una nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, provvedendo contestualmente, col suo art. 11, ad abrogare la disciplina previgente, quale risultante dall'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Allo scopo di dissipare equivoci interpretativi sulla portata dell'operazione abrogativa, con particolare riguardo ai profili di carattere previdenziale della normativa precedentemente in vigore, si forniscono le seguenti istruzioni operative per la disciplina del limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società cooperative.

A questo proposito è necessario sottolineare che l'espressa abrogazione dell'art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984 non si estende al concorrente disposto, di cui all'art.1, terzo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537. Nel caso in cui la legge posteriore abroghi espressamente alcune norme previgenti, non si può infatti ritenere che siano tacitamente abrogate altre norme attinenti a materia analoga e connessa a quella investita dalle norme espressamente abrogate.

Resta dunque fermo il principio per cui il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1956, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire 10.000, rivalutate ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.

Merita di essere precisato che non può essere applicato ai soggetti sopraindicati, in via concomitante, il disposto di cui all'art. 1, comma 2, secondo inciso, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, trattandosi di norma generale prevista per i lavoratori dipendenti, applicabile a categorie speciali solo in mancanza di apposita disciplina. E' ben vero che detta norma ridetermina la percentuale già fissata dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 7. del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, all'origine espressamente comprensivo anche della misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali. Quest'ultimo riferimento, tuttavia, è stato abrogato per incompatibilità dal comma 19 dell'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge n. 863/1984, essendo all'evidenza impossibile la contemporanea applicazione di due diverse aliquote per la medesima fattispecie dei salari medi convenzionali. E' appena il caso di aggiungere che quest'ultima norma, nel fare riferimento al "limite minimo di retribuzione giornaliera di cui al comma 1 dell'art. 7 del predetto decreto legge", recepisce la sola nozione di "retribuzione giornaliera ... per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale" prevista dal predetto art. 7, comma 1, secondo inciso, del decreto-legge n. 463/1983, abrogando - ripetesi per incompatibilità - la norma residua relativa alla misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali.

D'altra parte l'abrogazione dell'art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984 non è idonea a far rivivere il disposto dell'art. 7 del decreto-legge n.463, nella sua versione originaria onnicomprensiva. Costituisce infatti principio generale l'affermazione secondo cui l'abrogazione di una norma abrogatrice non importa la

reviviscenza della norma abrogata da quest'ultima, a meno che ciò non sia espressamente disposto dalla fonte posteriore o reso necessario dall'assenza di disciplina. Nella specie non ricorre alcuna norma di espressa reviviscenza e d'altra parte la materia resta disciplinata dal disposto ex art. 1 del decreto-legge n. 402/1981, mai espressamente abrogato dal legislatore ed anzi ritenuto sempre di applicazione concorrente rispetto al comma 19 dell'art. 5 della legge 863/84 cit. Ove infatti il tasso d'inflazione avesse reso comparativamente più elevato, in virtù dei meccanismi di rivalutazione ex legge n. 160/75, il valore monetario di Lire 10.000, quest'ultimo importo sarebbe stato applicato in luogo del 5% previsto dal predetto comma 19.

Da ultimo si precisa che il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di cooperative sociali resta disciplinato dai relativi decreti ministeriali, tuttora consentiti dalla perdurante vigenza dell'art. 35 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, in misura non inferiore all'importo previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 402/1981, da ritenersi applicabile, in via estensiva, a tutti i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati.

La medesima facoltà di determinazione ministeriale del limite minimo (supplementare) di retribuzione giornaliera è concessa – come ovvio – ai decreti disciplinati dal vigente art. 4 del d.P.R. n. 602/1970 per le cooperative ivi previste.